

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO D ATRI

Seduta del 09/07/2024

FATTO

Il ricorrente allega che in data 15.10.2019 ha stipulato un contratto di finanziamento con l'intermediario resistente finalizzato al pagamento del corrispettivo di prestazioni specialistiche da erogarsi a cura di una clinica convenzionata; più precisamente, l'importo pattuito per le prestazioni ammontava a € 12.446,40 euro, di cui € 4.100,00 da corrispondersi mediante il finanziamento per cui è controversia; tuttavia, la clinica ha erogato solo una parte (marginale) delle prestazioni specialistiche promesse; in data 18.06.2020 è stata inviata lettera di messa in mora alla predetta clinica, che, tuttavia, nel mese di ottobre è stata dichiarata fallita; pertanto, il contratto è da intendersi risolto a tutti gli effetti di legge.

L'intermediario rappresenta che il ricorrente ha depositato in data 01.10.2020 atto di citazione senza esperire alcun tentativo di mediazione obbligatoria; inoltre, in data 18.02.2021, a seguito all'intervenuta interruzione del giudizio ex art. 43 Legge fallimentare, il ricorrente non ha riassunto il giudizio nei termini; il ricorso è inammissibile in quanto risultano trascorsi più di 12 mesi dall'ultimo reclamo (09/03/2023), avuto riguardo al termine di notifica del ricorso (13/03/2023); il ricorso è infondato; il ricorrente ha provveduto al pagamento delle rate pattuite sino al mese di luglio 2020 per un totale di



€. 690,24 (e non di €. 4.314,00 come erroneamente richiesto in ricorso) e ha poi interrotto i pagamenti a seguito della sospensione degli addebiti effettuati dall'intermediario deducente; gli addebiti delle rate dal mese di agosto 2020 in poi sono stati accodati allungando il piano di ammortamento; parte ricorrente non ha fornito prova del grave inadempimento del fornitore, non essendo versata in atti documentazione che dimostri la mancata erogazione delle prestazioni promesse; pur incombando su parte ricorrente l'onere della prova ex art. 2697 c.c., la stessa non ha dimostrato l'inadempimento di non scarsa importanza del fornitore; a ciò si aggiunga che le prestazioni pattuite sono state parzialmente erogate allo stesso, per un valore pari a € 2.414,47; il ricorrente può eventualmente invocare la risoluzione per inadempimento parziale del contratto di cui all'art. 1458 cod. civ, secondo cui la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite; conseguentemente, ove il contratto dovesse essere dichiarato parzialmente risolto e venisse accertato l'inadempimento parziale del fornitore, il ricorrente sarà tenuto a corrispondere ancora la somma di €. 1.724,23, pari alla differenza tra il valore delle cure eseguite e le rate già corrisposte, che ricordiamo essere pari ad €. 690,24.

Parte ricorrente replica che l'eccezione di parte resistente sulla tardività del reclamo, appare priva di pregio in quanto il reclamo è stato presentato in data 09.3.2023, mentre il ricorso risulta depositato il 26.2.2024: il termine annuale risulta rispettato; in merito all'avvenuto pagamento delle rate, risulta corretto che lo stesso abbia provveduto al pagamento della somma complessiva di € 690,24; le prestazioni eseguite non corrispondano al valore di € 2.414,47; a ciò si aggiunga che ha provveduto al pagamento in contanti della somma di € 1.500,00 come da ricevuta prodotta; il ricorrente ha ricevuto dal fornitore prestazioni per un valore di € 650,00.

Parte resistente controreplica: con riferimento all'affermazione relativa "*all'anticipo in contanti, della somma di €. 1.500,00, su alcune prestazioni eseguite*"; osserva che le stesse sono cure non contemplate nella fattura delle prestazioni acquistate tramite il finanziamento in questione; inoltre "*le prestazioni del valore di €. 650,00*", dichiarate in replica dal ricorrente, non risultano essere contemplate tra le prestazioni ricevute ed erogate.

DIRITTO

Parte convenuta eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto risultano trascorsi più di 12 mesi tra l'ultimo reclamo (09/03/2023) e la data di notifica del ricorso (13/03/2023): mentre è evidente che le due date sono errate e sono invece corrette le date del ricorrente, peraltro non contestate dopo le repliche.

Parte ricorrente chiede che venga accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di finanziamento a norma dell'art. 125quinquies TUB, con conseguente condanna dell'intermediario alla ripetizione delle rate pagate.

Occorre pertanto valutare se, nel caso di specie, ricorrano i presupposti di cui alla succitata norma, ossia:

- a) se si versi in un'ipotesi di "contratto di credito collegato";
- b) se sia stata effettuata la preventiva costituzione in mora del fornitore;



c) se l'inadempimento di quest'ultimo, a norma dell'art. 1455 cod. civ., non sia di scarsa importanza.

Quanto al requisito sub a), l'art. 121 Tub, comma 1, lett. d) definisce il "contratto di credito collegato" come il "contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito". Comunque la circostanza non è contestata. Nemmeno è contestato tra le parti che il finanziamento, stipulato per cure specialistiche pattuite con il fornitore, siano di importo pari a 4.100 euro. Infine, come ricorda la resistente, "le prestazioni pattuite sono state parzialmente erogate allo stesso, per un valore pari a € 2.414,47": ovvero pari al 60% circa del totale convenuto.

È poi in atti - requisito sub b) - la missiva di diffida e messa in mora che parte ricorrente afferma e prova di aver inoltrato il 18.06.2020.

Circa il requisito sub c), il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 12645 del 17/05/2021, ha enunciato il seguente principio di diritto: "Nel procedimento instaurato ai sensi dell'art.125-quinquies del T.U.B. incombe sul ricorrente l'onere di provare l'inadempimento di non scarsa importanza del fornitore. Al fine di accertare il diritto del consumatore alla risoluzione del contratto di credito, il Collegio è competente a valutare incidentalmente, sulla base delle risultanze acquisite, se, con riferimento al contratto di fornitura, ricorrono le condizioni di cui all'art.1455 c.c."

Certamente l'istante contesta il grave inadempimento del fornitore, in quanto quest'ultimo non avrebbe effettuato le prestazioni cui era tenuto per effetto della chiusura della clinica e del successivo fallimento. Egli ha pagato rate per €. 690,24, che chiede in restituzione, dopo la risoluzione del contratto.

Circa la "non scarsa importanza" dell'inadempimento del fornitore, il Collegio di coordinamento, nella motivazione della menzionata pronuncia n. 12645/2021, ha rilevato quanto segue: "Secondo l'orientamento costante dell'Arbitro, le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile sono da reputarsi sussistenti qualora l'inadempimento abbia avuto un peso oggettivo e notevole nell'economia complessiva del rapporto, sì da dar luogo, in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente, ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale.... "sulla base del tenore letterale della norma deve ... ritenersi che la sussistenza di un inadempimento di "non scarsa importanza", ai sensi dall'art. 1455 c.c., attribuisca comunque al consumatore il diritto alla risoluzione integrale del contratto di finanziamento, nonché alla integrale restituzione delle rate versate, a prescindere dall'eventualità di un adempimento parziale del contratto di fornitura". [...].

In conclusione, ammesso dalla resistente che il contratto ha avuto esecuzione per il 60% dell'importo pattuito, e che la percentuale non è di scarsa rilevanza per il fine perseguito dal ricorrente, il contratto va risolto e restituite le rate già pagate.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione delle rate pagate.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI